

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 16
DEL 21 APRILE 2021



21_16_3_AVV_RIS AGR STATUTO CONS BONIF VG MODIFICATO_o_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento generale e controlli - Udine

Statuto del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia modificato, come da delibera di Giunta regionale n. 2021/481 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto: "LR 28/2002, art. 23 - Consorzio di bonifica Pianura Isontina. Delibera di Consiglio di data 1 marzo 2021, n. 1/21 avente ad oggetto "Approvazione nuovo statuto consortile e cambio della denominazione da "Consorzio di bonifica Pianura Isontina" in "Consorzio di bonifica della Venezia Giulia". Approvazione."

S T A T U T O

del

CONSORZIO DI BONIFICA

della

VENEZIA GIULIA

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**I N D I C E****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Denominazione, natura giuridica e sede
- Art. 2 Finalità e attribuzioni
- Art. 3 Potere impositivo

CAPO II - COMPENSORIO

- Art. 4 Compensorio

CAPO III - ORGANI DEL CONSORZIO

- Art. 5 Organi del Consorzio
- Art. 6 Assemblea dei Consorziati
- Art. 7 Consiglio dei Delegati
- Art. 8 Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati
- Art. 9 Convocazione del Consiglio dei Delegati
- Art. 10 Deputazione Amministrativa
- Art. 11 Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa
- Art. 12 Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa
- Art. 13 Convocazione della Deputazione Amministrativa
- Art. 14 Presidente
- Art. 15 Vicepresidente
- Art. 16 Collegio dei Revisori legali

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17 Durata e scadenza delle cariche
- Art. 18 Dimissioni
- Art. 19 Revoca e decadenza dalle cariche
- Art. 20 Surrogazione
- Art. 21 Scadenza anticipata del Consiglio per impossibilità di surroga
- Art. 22 Compensi e rimborsi spese
- Art. 23 Validità delle riunioni
- Art. 24 Partecipazione del Direttore o di altri alle riunioni degli Organi consorziali
- Art. 25 Conflitto di interessi
- Art. 26 Votazioni
- Art. 27 Verbalizzazione
- Art. 28 Pubblicazione, esecutività degli atti e controllo della Regione
- Art. 29 Trasparenza e accesso
- Art. 30 Riesame delle deliberazioni

CAPO V - REGOLAMENTO ELETTORALE

- Art. 31 Convocazione dell'Assemblea dei consorziati
- Art. 32 Fasce di contribuzione e Sezioni elettorali
- Art. 33 Elettorato attivo
- Art. 34 Elenchi degli aventi diritto al voto
- Art. 35 Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza
- Art. 36 Pubblicazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto e reclami
- Art. 37 Liste dei candidati
- Art. 38 Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 39 Seggi elettorali
- Art. 40 Operazioni di voto
- Art. 41 Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni elettorali



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

- Art. 42 Esito delle votazioni
- Art. 43 Ricorsi contro le operazioni elettorali
- Art. 44 Invio risultati agli eletti dall'Assemblea
- Art. 45 Elezione dei rappresentanti degli Comuni
- Art. 46 Proclamazione dei risultati delle votazioni e degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

CAPO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 47 Struttura operativa
- Art. 48 Direttore
- Art. 49 Dirigenti di area
- Art. 50 Ufficiale rogante

CAPO VII - BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA

- Art. 51 Bilancio di previsione e Bilancio di esercizio
- Art. 52 Catasto consorziale e proprietari consorziati
- Art. 53 Contribuenza consorziale e Piano di classifica. Oneri e loro riparto
- Art. 54 Ruoli di contribuenza e ricorsi
- Art. 55 Esazione della contribuenza consorziale
- Art. 56 Servizi di tesoreria e cassa

CAPO VIII - FORME DI PARTECIPAZIONE

- Art. 57 Partecipazione ad organismi associativi

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 Regolamenti
- Art. 59 Entrata in vigore



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**STATUTO****Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art.1 Denominazione, natura giuridica e sede**

1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, costituito con D.P.G.R. 31/7/1989 n. 0420/Pres., assume la denominazione di Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia (di seguito Consorzio).
2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art.59 del R.D. n. 215 del 13/2/1933 e dell'art.862 del C.C.; è ente pubblico economico non commerciale e rientra tra i soggetti giuridici non aventi scopo di lucro. (art. 3, c. 1, L.R. 28/02) È disciplinato dalla L.R. 28/02 ed è retto dalle disposizioni del presente Statuto.
3. Esso esercita le proprie funzioni ed i propri compiti istituzionali nel comprensorio di bonifica integrale delimitato dal D.P.G.R.n. 0420/Pres/1989, come modificato dal D.P.Reg. 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. e dall'art.2 bis della L.R. 28/2002.
4. Il Consorzio è costituito tra i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli (di seguito consorziati) ricadenti nel comprensorio individuato ai sensi del successivo art. 6, che traggono beneficio dalla bonifica integrale, nonchè dalle attività consorziali. (art.3, c. 1, L.R. 28/2002)
5. Il Consorzio ha la propria sede legale in Ronchi dei Legionari (GO).

Art.2 Finalità e attribuzioni

1. Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle disposizioni e procedure previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai propri regolamenti concorrendo alla difesa del suolo ed alla prevenzione dal rischio idraulico, a favore del territorio e della comunità. Esso persegue la tutela e la valorizzazione della produzione agricola e del paesaggio rurale; il razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente uso irriguo e la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, nell'ottica di un equilibrato sviluppo.
2. L'attività di bonifica ed irrigazione svolta dal Consorzio si configura quale strumento indispensabile riconosciuto dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.1, c. 1 della L.R. n. 28/2002.
3. Il Consorzio è altresì strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatica regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e della pianificazione regionale di sviluppo, nel rispetto della legge regionale n. 28/2002 e del regio decreto n. 215/1933. (art.1, c. 2 L.R. 28/2002)
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e con riferimento al proprio comprensorio, il Consorzio provvede al complesso delle attività inerenti la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza relativa ai seguenti settori:
 - a. opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nonchè di prevenzione e monitoraggio del rischio idrogeologico;
 - b. opere di approvvigionamento, distribuzione ed uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonchè ad altri fini produttivi ed ambientali, anche in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - c. azioni di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
 - d. opere di miglioramento fondiario, nonchè di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, ivi comprese le opere di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità rurale connesse;
 - e. strade interpoderali e vicinali;
 - f. impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
 - g. impianti per la produzione di energia elettrica;
 - h. opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
 - i. opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
 - j. interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
5. Il Consorzio provvede ad ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica ed ambientale del territorio connessa alle proprie finalità istituzionali realizzando le opere e gli interventi che possono essergli affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva o mediante trasferimento di fondi, ai sensi della legge regionale 28/2002, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nonchè ai sensi di specifiche norme di settore.



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

6. Il Consorzio provvede, in particolare, all'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 16 della L.R. n. 11/2015 in materia di: classificazione delle opere idrauliche; progettazione e realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua ed alle opere idrauliche; rilascio delle concessioni all'estrazione di materiale litoide; autorizzazioni all'attingimento di acque superficiali, secondo le modalità ivi stabilite.
7. Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 2, c. 5 e art. 8 L.R. 28/2002).
8. L'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica. (art. 5, c. 1, L.R. 28/2002)
9. Nelle more dell'approvazione del Piano generale di bonifica, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, può essere disposta dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti di finanziamento (art. 5, c. 9 L.R. 28/2002).
10. Il Consorzio può, infine:
 - a. assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata di cui all'Art.1 della L. 12 febbraio 1942, n. 183 e di tutte le altre opere di interesse particolare ovvero comune a più proprietà, necessarie agli scopi per cui sono state realizzate le opere pubbliche di bonifica;
 - b. favorire la realizzazione di iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole ed alla promozione di organismi associativi, nonché assistere i consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
 - c. provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela dall'inquinamento delle acque;
 - d. assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
 - e. realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche;
 - f. affidare in convenzione ad imprese agricole la manutenzione di opere pubbliche ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 228/2001; (art. 4, c. 4, L.R. 28/02)
 - g. assumere le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge n. 520/1993; (art. 4, c. 2, L.R. 28/02)
 - h. provvedere alla provvista d'acqua da destinare sia agli usi pubblici che ad altre utilizzazioni, in particolare nei settori agricolo ed industriale, di interesse delle Comunità locali;
 - i. assumere incarichi attinenti ai compiti istituzionali per la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione di opere nonché per la gestione di servizi, anche al di fuori del comprensorio consortile;
 - j. provvedere alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, nonché alla gestione di servizi, affidati da enti pubblici, anche al di fuori del comprensorio consortile secondo quanto previsto all'art.1, c. 3 della L.R. n. 28/2002.

Art.3 Potere impositivo

1. Ai sensi dell'art.860 del codice civile, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre tributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, che traggano beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione.
2. I proprietari di cui al comma 1, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale e statale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio. (art. 10, c. 3, L.R. 28/02)

Capo II - COMPENSORIO**Art.4 Compensorio**

1. Il Consorzio opera su un comprensorio di bonifica ricadente parte nella provincia di Gorizia e parte in quelle di Trieste e di Udine, delimitato dall'Amministrazione regionale, il cui perimetro si sviluppa come da corografia allegata al presente Statuto: dalla località Podclanz in Comune di Prepotto (UD), segue il confine di Stato lungo il fiume Judrio fino alla località Albana, da qui prosegue sempre lungo il confine di Stato passando per i valichi confinari con la Repubblica di Slovenia di San Floriano, Sant'Andrea, San Pelagio, Ferneti e Pese fino al valico confinario di San Bartolomeo sulla SP n. 14 in Comune di Muggia (TS). Segue quindi la linea di costa fino alla foce dell'Isonzo, il fiume Isonzo, il

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

limite della Provincia di Gorizia fino all'intersezione con il Comune di Prepotto (UD), il limite territoriale del Comune di Prepotto, per chiudere in località Podclanz.

2. Il comprensorio consorziale, così delimitato, ha una superficie territoriale di 58.535,17 ettari, ricadente nelle province di Gorizia, Trieste e Udine, nei Comuni di seguito indicati:

Nella provincia di Gorizia, in tutto o in parte nei comuni di:

1.	Capriva del Friuli	ha	632,00
2.	Cormons	ha	3.508,50
3.	Doberdò del Lago	ha	2.705,26
4.	Dolegna del Collio	ha	1.287,65
5.	Farra d'Isonzo	ha	1.025,10
6.	Fogliano Redipuglia	ha	792,41
7.	Gorizia	ha	4.126,26
8.	Gradisca d'Isonzo	ha	1.122,00
9.	Mariano del Friuli	ha	859,15
10.	Medea	ha	735,93
11.	Monfalcone	ha	2.064,46
12.	Moraro	ha	356,54
13.	Mossa	ha	620,51
14.	Romans d'Isonzo	ha	1.549,83
15.	Ronchi dei Legionari	ha	1.710,84
16.	Sagrado	ha	1.393,95
17.	San Canzian d'Isonzo	ha	1.762,30
18.	San Floriano del Collio	ha	1.063,11
19.	San Lorenzo Isontino	ha	440,13
20.	San Pier d'Isonzo	ha	902,80
21.	Staranzano	ha	1.881,63
22.	Turriaco	ha	517,49
23.	Villesse	ha	1.205,35
24.	Savogna d'Isonzo	ha	1.698,15
		ha	33.961,35

Nella provincia di Trieste, in tutto o in parte nei comuni di:

25.	Duino-Aurisina	ha	4.531,35
26.	Sgonico	ha	3.140,24
27.	Monrupino	ha	1.261,03
28.	Trieste	ha	8.510,39
29.	San Dorligo della Valle	ha	2.422,18
30.	Muggia	ha	1.385,18
		ha	21.250,37

Nella provincia di Udine, in tutto o in parte nel comune di:

31.	Prepotto	ha	3.323,45
		ha	3.323,45

Totale del comprensorio ha **58.535,17**

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**Capo III - ORGANI DEL CONSORZIO****Art.5 Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio di bonifica (art. 12, c. 1, L.R. 28/02):
 - a. l'Assemblea dei Consorziati;
 - b. il Consiglio dei Delegati;
 - c. la Deputazione Amministrativa;
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio dei Revisori legali.

Art.6 Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei Consorziati rappresenta la base elettorale ed è costituita da:
 - a. tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile ai sensi dell'articolo 52, che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili ai sensi dell'articolo 33 e che godano dei diritti civili; (art. 13, c. 1, L.R. 28/02)
 - b. i titolari di diritti reali, conduttori e affittuari che per norma di legge o per contratto siano tenuti ed in regola con il pagamento dei contributi consortili. (art. 13, c. 2, L.R. 28/02)
2. L'Assemblea è l'organo deputato ad eleggere nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati che rappresentano i consorziati, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti e dal presente Statuto. (art. 13, c. 3, L.R. 28/02)

Art.7 Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 30 membri:
 - a. 23 consiglieri eletti dall'Assemblea; (art. 15, c. 1 e 2, L.R. 28/02)
 - b. 7 rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio. (art. 13, c. 1, 5 e 6, L.R. 28/02)

Art.8 Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è l'organo di governo consortile; esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Consiglio dei Delegati:
 - a. delibera sullo Statuto e le sue modifiche; (art. 19, c. 1 e 3, L.R. 28/02)
 - b. delibera o esprime indirizzi su tutti gli argomenti di rilevante importanza per l'Ente che richiedano il suo coinvolgimento, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa;

Con riferimento agli organi consortili:

 - c. delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati nonché sulle fasce di contribuzione di cui all'articolo 32; definisce il numero dei Consiglieri e dei Deputati per ciascuna Sezione;
 - d. elegge tra i componenti eletti dall'Assemblea dei consorziati il Presidente, nonché gli altri componenti della Deputazione amministrativa (art. 16, c. 1 e 2, L.R. 28/02), compreso il Vice Presidente;
 - e. delibera la revoca e la decadenza dalle cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componenti o dell'intera Deputazione amministrativa ai sensi dell'articolo 19;
 - f. delibera sulla surroga del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti eletti della Deputazione amministrativa ai sensi dell'articolo 20;
 - g. prende atto dei risultati dell'Adunanza dei Sindaci e della surroga dei rappresentanti dei comuni;
 - h. nomina un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori legali (art. 17, c. 1 L.R. 28/02);
 - i. delibera la costituzione del Collegio dei revisori legali; (art. 17, c. 1, L.R. 28/02)
 - j. delibera su compensi e rimborsi spese dei componenti degli Organi consortili secondo le modalità previste dall'articolo 22;

Con riferimento all'attività consortile:

- k. definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l. approva il programma triennale e annuale delle opere ed i suoi aggiornamenti;
- m. adotta il Piano generale di bonifica e la programmazione delle opere che non siano comprese nel

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

Piano stesso;

- n. adotta il Piano di classifica del comprensorio e delibera sui criteri per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata; (art. 10, L.R. 28/02)
- o. approva il piano di organizzazione variabile e le sue eventuali modifiche;
- p. approva i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio;
- q. redige alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta.

Con riferimento agli adempimenti contabili e patrimoniali:

- s. approva il Bilancio di previsione entro il 30 novembre; (art.3 bis, c.5 L.R. 28/2002)
- t. approva le variazioni al Bilancio di previsione;
- u. approva il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno; (art.3 bis, c. 2, L.R. 28/2002)
- v. fissa i canoni annuali della contribuzione consorziale, formando i relativi ruoli e delibera sulla quota non convenientemente esigibile di cui all'articolo 56;
- w. delibera l'assunzione di mutui (art.3, c.3, L.R. 28/2002) garantiti da garanzie reali e delegazioni sui contributi consortili;
- x. delibera la partecipazione (art.19 bis, L.R. 28/2002), nonché gli indirizzi generali per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- y. delibera l'acquisto, l'alienazione di beni immobili, nonché la costituzione di diritti reali sui beni immobili consortili;

Infine:

- z. delibera sulla nomina del Responsabile della formazione del ruolo, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Protezione dei dati;
 - aa. delibera sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e sulle richieste di riesame presentate con riferimento alle proprie deliberazioni;
 - bb. costituisce, secondo opportunità, commissioni consultive interne per procedere all'approfondimento di specifiche questioni.
3. Il Consiglio dei delegati può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni di cui al comma 2, lettere m, t, w e y determinandone i criteri ed i termini, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51, commi 1 e 3.
 4. Per motivate ragioni d'urgenza il Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 22, c. 4 della L.R. 28/02 può dichiarare immediatamente esecutive proprie deliberazioni.

Art.9 Convocazione del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente del Consorzio almeno due volte l'anno nonché, entro 30 giorni consecutivi, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori legali ai sensi dell'articolo 16, comma 12.
2. Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo, di norma, nella sede consortile o in altra località prescelta dal Presidente.
3. Le adunanze del Consiglio possono svolgersi mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
4. Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta su convocazione dalla Deputazione uscente ai sensi dell'articolo 46 entro sessanta giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione degli eletti.
5. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano, sino alla intervenuta accettazione da parte del Presidente eletto.
6. All'ordine del giorno della seduta di insediamento deve essere prevista nell'ordine l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa.
7. Nella convocazione del Consiglio dei Delegati sono indicati: il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza;
 - b. messaggio di posta elettronica certificata inviato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza;
 - c. lettera consegnata a mano almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza;
 - d. tramite fax o altri mezzi telematici, con il consenso scritto degli interessati, inoltrata almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.
8. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o con le modalità di

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

- cui al comma 7 (lettere b., c. e d.) almeno due giorni prima della data dell'adunanza.
9. Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima e in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.
 10. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati un giorno prima dell'adunanza.
 11. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma o con le modalità di cui al comma 7 (lettere b., c. e d.) almeno 48 ore prima della adunanza.

Art. 10 Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è composta da sette membri:
 - a. il Presidente, eletto dal Consiglio dei Delegati fra i membri eletti dall'Assemblea (art. 16, c. 1. L.R. 28/02);
 - b. cinque rappresentanti dei consorziati, fra cui il Vice Presidente, eletti ai sensi del comma 3 del presente articolo, tra i membri eletti dall'Assemblea (art. 16, c. 2. L.R. 28/02);
 - c. un rappresentante dei Comuni, eletto nell'adunanza dei Sindaci.
2. Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un componente. (art. 16, c. 2. L.R. 28/02)
3. I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Consiglieri delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 32, comma 5.
4. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti viene eletto il consigliere più giovane.

Art. 11 Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è l'organo di gestione amministrativa del Consorzio. Esso opera in attuazione degli indirizzi generali e di programmazione stabiliti dal Consiglio dei Delegati, compiendo tutti gli atti che non siano riservati, dalla legge o dal presente Statuto, agli altri Organi consortili, ovvero attribuiti ai Dirigenti del Consorzio.
2. Spetta, in particolare, alla Deputazione:
 - a. proporre le modifiche allo Statuto; proporre i regolamenti, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
 - b. deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi, con le altre Autorità pubbliche, con Organismi associativi nonché con soggetti privati;
 - c. provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso società, enti, aziende e istituzioni;
 - d. deliberare di agire o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - e. deliberare sulle opposizioni ai propri provvedimenti nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e sulle richieste di riesame avverso le proprie deliberazioni, nonché sui ricorsi avverso i ruoli di contribuenza;

Con riferimento agli organi consortili ed alla dirigenza:

- f. approvare l'elenco degli aventi diritto al voto nell'Assemblea ai sensi dell'art. 36 comma 1;
- g. individuare i dipendenti addetti al ricevimento delle liste con facoltà di autentica (art. 37, c. 5);
- h. stabilire il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali nominandone i componenti;
- i. proclamare i risultati della votazione ed i nominativi degli eletti dell'Assemblea e convocare la seduta di insediamento del Consiglio dei delegati ai sensi dell'art. 46;
- j. deliberare su ogni aspetto concernente lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati non espressamente attribuito alla competenza degli altri Organi;
- k. deliberare la nomina del direttore definendone le competenze;
- l. deliberare la definizione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali conformemente al contratto collettivo applicabile, al regolamento ed al piano di organizzazione;

Con riferimento all'attività consortile:

- m. deliberare sulle assunzioni di personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conformemente al contratto collettivo applicabile, al regolamento ed al piano di organizzazione;
- n. deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consortile;
- o. recepire i contratti collettivi di lavoro e decide sui contratti integrativi aziendali;

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

- p. deliberare sulla nomina dell'Autorità espropriante consortile;
- q. deliberare sui criteri di rilascio delle licenze e concessioni temporanee, su quelli relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- r. sovrintendere alla gestione e all'aggiornamento del catasto consortile, dei diritti di vultura, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;

Con riferimento agli adempimenti contabili e patrimoniali:

- s. proporre il Bilancio di previsione e le relative variazioni, il Bilancio di esercizio;
 - t. approvare i documenti previsionali e consuntivi relativi al controllo complessivo della gestione;
 - u. proporre il programma triennale e annuale delle opere e i suoi aggiornamenti;
 - v. proporre i canoni annuali della contribuzione consorziale e la formazione dei relativi ruoli;
 - w. affidare i servizi di riscossione, tesoreria e cassa in conformità alle procedure disposte dalla struttura amministrativa del consorzio;
 - x. deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati;
 - y. deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive, nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti;
 - z. deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali;
 - aa. deliberare sulle autorizzazioni al Presidente, al Direttore ed ai Dirigenti ad ordinare, entro prefissati limiti di importo, l'impegno ed il pagamento delle spese del Consorzio;
 - bb. deliberare sulle locazioni e conduzioni, nonché sul godimento temporaneo di beni immobili di proprietà del Consorzio;
 - cc. sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
 - dd. deliberare su delega del Consiglio dei delegati ai sensi dell'art.8, comma 3 sulle funzioni di cui alle lettere m, t, y e w;
 - ee. provvedere nelle altre materie non espressamente attribuite alla competenza di altri organi.
3. La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere d), r), t), w), x), y), z), bb) e cc).
4. La Deputazione Amministrativa può delegare ai dirigenti del Consorzio l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere r), x), y), z), bb) e cc).

Art.12 Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

1. In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art.13 Convocazione della Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consorzio. Deve altresì essere convocata quanto un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo, di norma, nella sede consortile o in altra località prescelta dal Presidente.
3. Le adunanze della Deputazione Amministrativa possono svolgersi mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
4. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a. lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza;
 - b. messaggio di posta elettronica certificata inviato almeno quattro giorni prima della data dell'adunanza;
 - c. lettera consegnata a mano almeno quattro giorni prima della data dell'adunanza;
 - d. tramite fax o altri mezzi telematici, con il consenso scritto degli interessati, inoltrata almeno quattro giorni prima della data dell'adunanza.
5. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o con le modalità di



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

cui al comma 4 (lettere b., c. e d.) almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

6. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma o con le modalità di cui al comma 4 (lettere b., c. e d.) almeno 24 ore prima della adunanza.
7. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Deputati, almeno un giorno lavorativo prima dell'adunanza. Per gli argomenti inseriti d'urgenza all'ordine del giorno, gli atti sono depositati almeno un'ora prima dell'adunanza.

Art.14 Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
2. Egli assicura, in seno alla Deputazione amministrativa, l'unità dell'indirizzo programmatico e gestionale e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Delegati, nonché i rapporti con gli organi regionali e statali. Vigila sul funzionamento dei servizi consortili impartendo al Direttore direttive in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
In particolare:
 - a. sovrintende l'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento nonché di quanto deliberato dagli Organi del Consorzio;
 - b. convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, individuando l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione, se diverso dalla sede legale del Consorzio;
 - c. sottoscrive tutti gli atti aventi rilevanza istituzionale, compresi gli accordi di programma con le Istituzioni pubbliche e private;
 - d. sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali e stipula ogni atto non riservato alla competenza del Direttore;
 - e. detta gli indirizzi per la gestione del personale del Consorzio;
 - f. cura, coadiuvato dal Direttore, i rapporti con le rappresentanze sindacali e definisce i contratti integrativi aziendali da sottoporre all'approvazione della Deputazione Amministrativa;
 - g. espleta gli adempimenti allo stesso attribuiti in materia di elezioni consortili;
 - h. rappresenta il Consorzio in seno al Consiglio dell'Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale.
 - i. assume i provvedimenti urgenti nelle materie di competenza della Deputazione amministrativa, sottoponendoli alla ratifica della medesima nella prima seduta utile.

Art.15 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento.

Art.16 Collegio dei Revisori legali

1. Il Collegio dei Revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura; un componente effettivo ed uno supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati. (art. 17, c. 1, L.R. 28/02)
2. L'incarico di revisore non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni. (art. 17, c. 1 bis, L.R. 28/02)
3. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica. (art. 17, c. 2, L.R. 28/2002)
4. Il collegio dura in carica cinque anni dalla sua costituzione. (art. 12, c. 2, L.R. 28/2002)
5. Non possono essere nominati revisori:
 - a. i componenti del Consiglio dei Delegati in carica o cessati da meno di 5 anni;
 - b. i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado;
 - c. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - d. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento;
 - e. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - f. coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - g. coloro che hanno stabili rapporti professionali con il Consorzio;
 - h. i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio.
6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti, l'Organo competente

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

nomina il nuovo componente che rimane in carica fino alla scadenza del Collegio di cui entra a far parte.

7. I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

8. Il Collegio dei Revisori legali in particolare:
 - a. vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
 - b. presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sulle relative variazioni e sul bilancio di esercizio (Conto economico, situazione patrimoniale e nota integrativa), attestandone la corrispondenza con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c. esamina e vista almeno ogni tre mesi il conto di cassa.
9. Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati; il Presidente del Collegio o suo sostituto assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
10. I Revisori legali possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.
11. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di due componenti. Il collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
12. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione dell'Organo consortile competente.
13. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio dei Delegati.

Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.17 Durata e scadenza delle cariche

1. Ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 28/02 i componenti degli organi del Consorzio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) durano in carica 5 anni decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati e sono rieleggibili.
2. I Consiglieri, i Deputati e il Presidente che subentrano nel corso del mandato, per surrogazione nelle cariche ai sensi dell'articolo 20, permangono in carica per il periodo rimanente.
3. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi Organi. (art.12 c. 2 bis L.R. 28/2002)

Art.18 Dimissioni

1. Le dimissioni dalle cariche consortili devono essere comunicate per iscritto al Consorzio con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o presentate direttamente al protocollo consortile.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, resta salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 9 per il Presidente e per la deputazione amministrativa.
3. Al subentro del nuovo membro si applicano le disposizioni di cui all'art.17, comma 2.

Art.19 Revoca e decadenza dalle cariche

1. La revoca del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti o dell'intera Deputazione Amministrativa è deliberata dal Consiglio dei Delegati con provvedimento motivato.
2. I Consiglieri e i Deputati decadono quando, successivamente alla elezione, sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'articolo 38, ovvero quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea.
3. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale si è venuta a creare una causa di ineleggibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
4. Il componente degli Organi consortili nei confronti del quale sussiste o si è venuta a creare una causa di incompatibilità è tenuto a darne immediata notizia al Consorzio e a rimuovere tale causa entro il termine indicato dal Consorzio e comunque non oltre 60 giorni.
5. I Consiglieri e i Deputati decadono altresì in caso di violazione dell'obbligo di astensione dal voto per ragioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 25.
6. Ferma restando ogni più ampia responsabilità, la violazione degli obblighi di comunicazione e astensione di cui ai commi 2 e 4 determina l'annullabilità d'ufficio delle deliberazioni adottate con il voto di chi avrebbe dovuto astenersi nell'ipotesi in cui, senza tale voto, la maggioranza prescritta non sarebbe stata raggiunta.
7. I membri degli organi che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

8. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
9. Nel caso di cui al comma 1, il Presidente e la Deputazione amministrativa rimangono in carica, per gli atti di sola ordinaria amministrazione e di urgenza, fino alla loro sostituzione, a cui provvede il Consiglio dei Delegati entro il termine di cui all'articolo 20 comma 1.

Art.20 Surrogazione

1. Quando il Presidente, il Vice presidente o uno dei membri della Deputazione cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 30 giorni il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.
2. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco. Il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui all'art. 45 c. 1, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti. (art.15, c. 7, L.R. 28/2002)
3. Il componente elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima Lista. (art.15, c. 3 L.R. 28/2002)

Art.21 Scadenza anticipata del Consiglio per impossibilità di surroga

1. Quando, per l'impossibilità di procedere alla surroga ai sensi dell'articolo 20, il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduca a meno di due terzi, si procede alla convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 31. (art.15, c. 4, L.R. 28/2002)

Art.22 Compensi e rimborsi spese

1. Con delibera del Consiglio dei delegati può venire attribuito al Presidente e al Vice Presidente un compenso per l'espletamento dell'incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Ente. (art.16 bis, c. 1, L.R. 28/2002)
2. I Consiglieri e gli altri Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito. (art.16 bis, c. 2, L.R. 28/2002)
3. Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese, anche forfetario, per i soggetti indicati al comma 2. (art.16 bis, c. 3, L.R. 28/2002)
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore alle risorse agricole e forestali. (art.16 bis, c. 4, L.R. 28/2002)

Art.23 Validità delle riunioni

1. Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.
2. Il Consiglio e la Deputazione Amministrativa può utilmente funzionare e deliberare anche nelle more delle procedure per la surroga dei rappresentanti dei Comuni.
3. Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei deputati in carica.
4. In concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente le adunanze del Consiglio e della Deputazione non possono né iniziare né proseguire.
5. Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione non sono pubbliche, salva diversa determinazione dei rispettivi Organi.

Art.24 Partecipazione del Direttore o di altri alle riunioni degli Organi consorziali

1. Il Direttore e il Dirigente Amministrativo partecipano alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa, senza diritto di voto.
2. I soggetti di cui al comma 1 non partecipano alle predette riunioni qualora si discutano argomenti che li riguardano.
3. Alle riunioni degli Organi consorziali, possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio o terzi per fornire chiarimenti o indicazioni su argomenti in discussione.

Art.25 Conflitto di interessi

1. I componenti degli Organi consorziali che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione,

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

abbiano interessi in conflitto con quelli del Consorzio sono tenuti a darne immediata notizia all'Organo e ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili ricoperte ai sensi dell'articolo 19, comma 4; ferma restando ogni più ampia responsabilità e quanto previsto dal successivo comma 5.

Art.26 Votazioni

1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, l'elezione o la revoca dei componenti degli organi amministrativi, oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che sia richiesta una maggioranza diversa.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Gli astenuti non vengono considerati ai fini del computo del voto.
5. Qualora i provvedimenti riguardino modifiche allo Statuto (art.19, c. 1, L.R. 28/2002), l'adozione del Piano generale di bonifica, l'adozione del Piano di classifica del comprensorio, la revoca di uno o più componenti della Deputazione Amministrativa e del Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
6. È richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica qualora i provvedimenti riguardino i criteri per la determinazione delle fasce di contribuzione di cui all'articolo 32.
7. Nella elezione del Presidente e del Vice Presidente, in caso di parità di voti la votazione è ripetuta anche a seguito di sospensione o riconvocazione della seduta dell'organo competente, fino ad un massimo di tre volte. Qualora permanga la parità di voti è eletto il consigliere più giovane.
8. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più giovane di età.

Art.27 Verbalizzazione

1. Per ogni riunione degli Organi collegiali consortili è redatto un verbale riportante la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti e degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con le dichiarazioni di coloro che ne abbiano fatto espressa richiesta, le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora di chiusura della riunione.
2. Le funzioni di segretario degli Organi collegiali, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o dal Dirigente o da altro dipendente consortile incaricato.
3. Qualora il Direttore non partecipi alle riunioni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, le funzioni di segretario sono assunte dal dirigente sostituto o dal più giovane dei Delegati presenti.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori e sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

Art.28 Pubblicazione, esecutività degli atti e controllo della Regione

1. Gli atti consortili diventando esecutivi, sono pubblicati e trasmessi al controllo dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 della L.R. n. 28/2002.

Art.29 Trasparenza e accesso

1. Il Consorzio opera nel rispetto delle disposizioni legislative sulla pubblicità, sulla trasparenza e in tema di accesso ai documenti amministrativi, favorendo tutte le forme di controllo delle proprie attività e sul perseguimento delle funzioni istituzionali nonché sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Con regolamento approvato dal Consiglio dei delegati sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 7/2000 e s.m.i. nonché per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di accesso civico previsti dal D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.

Art.30 Riesame delle deliberazioni

1. Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione avverso le deliberazioni consortili nei casi e modi previsti dalla legge.
2. È sempre possibile avanzare istanza di riesame degli atti consortili entro otto giorni, computati

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

- comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dalla scadenza dell'ultimo giorno di pubblicazione.
3. La richiesta di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa delle determinazioni in merito all'istanza.

Capo V - REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.31 Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati per l'elezione dei membri elettivi è convocata dal Consiglio dei Delegati nelle forme stabilite dall'art.13, c. 5 della L.R. n. 28/2002 e secondo le disposizioni che seguono.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene in un periodo di tempo compreso fra sei e due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio dei delegati in carica mediante la pubblicazione del manifesto di indizione che è parte integrante della deliberazione del Consiglio dei delegati di indizione delle elezioni. (art.13, c. 4, L.R. 28/2002)
3. Il manifesto di indizione viene pubblicato all'albo del consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché diffuso attraverso appositi annunci sulla stampa (art.13, c. 4 L.R. 28/2002). La pubblicazione deve avvenire almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni.
4. Il manifesto di indizione deve contenere l'indicazione dell'oggetto, del giorno o dei giorni, dell'ora d'inizio e termine della votazione, nonché il numero minimo dei seggi elettorali presso i quali potrà essere esercitato il diritto di voto.
5. La delibera di indizione stabilisce altresì i termini per la presentazione delle Liste dei candidati, (individuandone almeno due compresi fra il 24° ed il 18° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea).
6. Una nota sulla data delle elezioni e sulle modalità di partecipazione al voto potrà essere inviata alla residenza degli aventi diritto al voto così come risultante dal catasto consortile. Trattandosi di una nota meramente informativa, la mancata ricezione della stessa non può essere addotta quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.

Art.32 Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali

1. Per l'intero comprensorio consorziale è previsto un unico Distretto elettorale.
2. Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto sono raggruppati in quattro fasce di contribuenza, delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola, mentre la quarta fascia è riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola. Ogni fascia di contribuenza costituisce una distinta sezione elettorale dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati (art. 14, c. 1 L.R. 28/02), e precisamente:
1^a Fascia: i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo medio consortile riferito ad ettaro;
2^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nella 1^a fascia ed aventi un onere contributivo sino a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro;
3^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1^a e 2^a fascia;
4^a Fascia: tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi.
3. Al consorzio viene attribuita la fascia di appartenenza sulla base dei seguenti criteri:
 - a. nel caso di consorziati proprietari di soli terreni, viene attribuita la fascia corrispondente alla somma dei contributi delle singole partite catastali consortili e, a tal fine, il contributo medio consortile è riferito ad ettaro ed è definito dal rapporto tra la somma di tutti i contributi relativi ai terreni e la superficie totale dei terreni iscritti a ruolo;
 - b. nel caso di consorziati proprietari sia di terreni che di fabbricati, al consorzio viene attribuita la 4^a fascia qualora l'onere contributivo relativo ai fabbricati sia prevalente rispetto all'onere relativo ai terreni. Qualora prevalga l'onere relativo ai terreni, la fascia di appartenenza viene determinata ai sensi della lettera a).
4. Gli aventi diritto al voto sono altresì raggruppati per Comune di riferimento anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato. Al consorzio viene attribuito il Comune di riferimento:
 - a. corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai terreni, se al consorzio è attribuita la fascia 1^a, 2^a o 3^a;
 - b. corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai fabbricati, se al consorzio è attribuita la fascia 4^a.
5. Il Consiglio dei Delegati attribuisce ad ogni Sezione elettorale un numero di consiglieri, sul totale dei consiglieri eleggibili dai consorziati. Tale numero è percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, fino al limite

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

massimo della metà dei Consiglieri da eleggere. (art.14, comma 5 L.R. 28/02)

6. Ai fini di tale attribuzione:
 - a. per contribuenza relativa a ciascuna fascia si intende, nel caso delle fasce 1^a, 2^a e 3^a, l'importo della contribuenza relativa ai terreni versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nelle rispettive fasce e, nel caso della fascia 4^a, l'importo della contribuenza relativa ai fabbricati versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nella medesima fascia;
 - b. per contribuenza consorziale complessiva si intende la somma della contribuenza relativa ai terreni e della contribuenza relativa ai fabbricati come individuate alla lettera a.;
7. Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa, definito proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per sezione in seno alla Deputazione stessa. (art. 14, c. 2 L.R. 28/02)
8. I Delegati eventualmente non attribuiti ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma 5. (art. 14, c. 6 L.R. 28/02)
9. Qualora dal calcolo dei Delegati elettivi per le singole Fasce risultassero decimali di Delegato non attribuibili, il Delegato verrà assegnato alla Fascia che presenta il decimale più elevato.

Art.33 Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 che risultano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, in regola con il pagamento del contributo consortile. (art. 13, c. 1 e 2 L.R. 28/02)
2. Si considerano regolari i pagamenti in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte alla data di approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 34. Su richiesta dell'interessato è riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva entro 15 gg. dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio.

Art.34 Elenco degli aventi diritto al voto

1. Con delibera della Deputazione amministrativa viene approvato, non oltre il 60° giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea, l'elenco degli aventi diritto al voto.
2. L'elenco provvisorio comprende tutti i consorziati iscritti nell'ultimo ruolo di riscossione.
3. Non vengono iscritti in tale elenco i deceduti alla data della delibera di indizione delle elezioni.
4. L'elenco, suddiviso per Sezione, indica per ciascuna ditta avente diritto al voto:
 - a. le generalità;
 - b. nel caso di rappresentanza di cui all'art.35 comma 5, le generalità del rappresentante qualora designato;
 - c. l'ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo;
 - d. il Comune di riferimento.
5. Ogni ditta consortile indicata nell'elenco costituisce un elettore ed esprime un unico voto all'interno della fascia di contribuenza individuata ai sensi dell'articolo 32 comma 2, presso il seggio in cui è iscritto. (art. 13, c. 6 L.R. 28/02)
6. In caso di comunione di beni il diritto di voto spetta a chi rappresenta i proprietari nei rapporti con il Consorzio ai sensi dell'articolo 52, comma 7.
7. Non viene cumulato nel voto che esprime la persona giuridica il voto del relativo legale rappresentante con riferimento a beni di cui egli è personalmente titolare o contitolare.

Art.35 Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza

1. Ogni elettore può delegare un altro elettore ad esprimere il proprio voto, iscritto nella stessa Sezione.
2. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, corredato da copia della carta d'identità del medesimo.
3. La delega deve essere presentata al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto.
4. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore. (art. 13, c. 6 L.R. 28/02)
5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti o tutori; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore e dall'amministratore. In caso di persona giuridica il voto può essere espresso anche da coloro che, pur non essendo legali rappresentanti, sono comunque legittimati a rappresentare la persona giuridica conformemente al proprio ordinamento. (art. 13, c. 7 L.R. 28/02)
6. *La legittimazione ad esprimere il voto per conto dei soggetti di cui al comma 5 è comprovata:*
 - a. nel caso in cui il voto sia esercitato dal legale rappresentante, dal tutore, dal curatore o

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

dall'amministratore giudiziario, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), debitamente sottoscritta;

- b. nel caso in cui il voto sia esercitato da persona diversa dal legale rappresentante, mediante designazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la legittimazione all'esercizio del voto in qualità di amministratore, procuratore o dipendente autorizzato, corredata dalla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c. nel caso dei Sindaci dei Comuni, dalla presentazione al seggio di un documento di identità. Qualora il voto sia esercitato da persona diversa dal Sindaco, ciò avviene con le modalità di cui al comma b) del presente comma.
7. Le designazioni e le dichiarazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c) possono essere consegnate direttamente al Presidente del seggio o essere depositate presso il Consorzio non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di svolgimento dell'Assemblea.
 8. È fatta salva la delega del legale rappresentante nei confronti di altro elettore della medesima sezione, per la quale si applica quanto disposto ai commi 1 e 4 del presente articolo.
 9. Le deleghe e le dichiarazioni attestanti la rappresentanza ai sensi del comma 6, devono essere esibite al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.
 10. Il Presidente del seggio o uno scrutatore annota le generalità del rappresentante o del delegato sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza di quelle del consorzio rappresentato.

Art.36 Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e reclami

1. La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 34, comma 1, è pubblicata all'albo consortile e in quello dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 giorni consecutivi. La delibera deve indicare le modalità e i termini per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche.
2. Durante lo stesso periodo l'elenco è depositato, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio e dei Comuni anzidetti, per questi ultimi limitatamente alle ditte proprietarie degli immobili ubicati nel rispettivo territorio.
3. Dell'avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche è data notizia sul sito del Consorzio e ordinariamente sui siti dei Comuni ricadenti nel comprensorio.
4. I reclami avverso gli Elenchi e le segnalazioni di rientro dalle situazioni di irregolarità nei pagamenti di cui all'articolo 33 comma 2 debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito consortile.
5. La Deputazione amministrativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, si pronuncia con provvedimento motivato ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco. Le decisioni sui reclami sono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata.
6. Decisi i reclami, la Deputazione amministrativa approva definitivamente l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 34.
7. Successivamente ai termini di cui ai commi precedenti e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, è demandata al Presidente del Consorzio, solo su istanza degli interessati, l'introduzione nelle Liste degli aventi diritto al voto di variazioni conseguenti a trasferimenti inter vivos e mortis causa, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti stessi.

Art.37 Liste dei candidati

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione (art.14. c. 7 L.R. 28/2002). La lista può essere corredata da una denominazione o da contrassegno individuate con un nome o motto.
2. È possibile presentare Liste che concorrono anche solo per una sezione.
3. I candidati della Lista presentata per ciascuna Sezione non possono essere in numero superiore al numero dei candidati eleggibili nella relativa Sezione.
4. Le Liste dei candidati devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato e devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità, dalla dichiarazione autenticata di accettazione di ciascuno di essi, nonché dalla dichiarazione di assenza di cause ostative come previste all'art. 38.
5. Sono competenti ad eseguire le autentiche di cui al precedente comma i notai, il segretario comunale o suo delegato, l'ufficiale rogante consortile nonché i dipendenti consortili designati.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

6. Le Liste devono essere presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione, oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto. (art. 14, c. 8 L.R. 28/02)
7. Le Liste devono essere consegnate in duplice copia al Consorzio dal primo dei presentatori o, in caso di impedimento, dal secondo di essi, entro e non oltre le ore 13:00 dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle Liste dalla delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'articolo 31, comma 5.
8. Il dipendente consortile delegato riceve le Liste rilasciando ricevuta sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. Congiuntamente alla presentazione viene consegnato al Consorzio il nome e cognome ed indirizzo pec (o mail) del promotore quale domiciliatario di tutti gli appartenenti alla lista.
9. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.
10. Qualora più Liste contengano sottoscrizioni degli stessi candidati o presentatori, si considera valida la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente e come non apposta quella sulle Liste successive.
11. Le determinazioni in ordine all'esclusione delle firme dei presentatori e all'accettazione delle Liste sono assunte dal Direttore generale del Consorzio o suo delegato e sono comunicate entro 5 giorni lavorativi al presentatore della Lista stessa.
12. Le Liste accettate sono pubblicate sul sito del Consorzio, distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste.

Art.38 Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili nel Consiglio dei delegati i soggetti che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 33, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Non sono eleggibili alla carica di consigliere:
 - a. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b. i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione del fallimento;
 - c. coloro per i quali sussistano le condizioni di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
 - d. coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
3. Sono incompatibili con la carica di Consigliere:
 - a. I funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza sul Consorzio;
 - b. i dipendenti del Consorzio nonché i pensionati con pensione a carico del Consorzio;
 - c. coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
 - d. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - e. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Art.39 Seggi elettorali

1. Il numero, l'ubicazione e l'attribuzione dei seggi è stabilito con provvedimento della Deputazione amministrativa che determina altresì i compensi da riconoscere agli incaricati.
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dalla Deputazione amministrativa; il più giovane fra gli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
3. Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.
4. La Deputazione Amministrativa nomina anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti.
5. Presso ciascun seggio elettorale e per ciascuna Sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente individuati fra gli aventi diritto al voto nel comprensorio consortile. (art.14, c. 8 bis L.R. 28/2002)
6. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della Lista di candidati presentata per la relativa Sezione e sono consegnate entro il venerdì antecedente la votazione presso il Consorzio che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli Presidenti, prima dell'inizio della votazione. (art.14, c. 8 ter L.R. 28/2002). Il medesimo soggetto può essere designato quale rappresentante di lista di Sezioni diverse.
7. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni. (art.14, c. 8 quater L.R. 28/2002)

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

8. Nella sala adibita alle operazioni elettorali, durante l'espressione di voto sono ammessi solamente i rappresentanti di lista e chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto per quel seggio.
9. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 10 ore.
10. Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella predetta sala sono ammessi a votare.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**Art.40 Operazioni di voto**

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Le schede elettorali, di colore diverso per ogni Sezione, sono consegnate al Presidente del seggio il quale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, ne controlla insieme agli scrutatori numero ed integrità.
3. Il Presidente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale predisposta in base alla Sezione di appartenenza.
4. L'elettore, espresso il voto, consegna la scheda chiusa al Presidente del seggio, il quale la introduce immediatamente nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante nell'Elenco degli aventi diritto al voto.
5. Gli elettori possono apporre il voto solo su una delle Liste della Sezione di appartenenza o votare per un massimo di tre preferenze.
6. Per votare la Lista prescelta è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.
7. Per esercitare il voto di preferenza l'elettore può alternativamente:
 - a. apporre un segno sulla casella in testa alla Lista e un segno sulla casella a fianco dei nominativi prescelti;
 - b. apporre solamente un segno sulla casella a fianco dei nominativi prescelti: in tal caso il voto si estende anche alla Lista.
8. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima la preferenza per candidati di un'altra Lista, il voto è attribuito solo alla Lista.
9. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima più di tre preferenze per i candidati della medesima, il voto è attribuito solo alla Lista.
10. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza o quelle nelle quali non è chiara l'intenzione di voto.

Art.41 Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni elettorali

1. Dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procedono allo scrutinio, effettuati i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni insorte in seguito alle operazioni di voto e le relative decisioni sono riportate nel verbale di cui al comma 2.
2. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene tempestivamente trasmesso al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.
3. Il Presidente del Consorzio, in base agli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura del documento attestante l'esito complessivo della votazione, dando atto della validità delle votazioni e dell'assegnazione dei Consiglieri alle Liste di ciascuna Sezione secondo quanto previsto dall'articolo 42.
4. I verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole della Regione entro otto giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni. Entro il medesimo termine, sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio per trenta giorni. (art.14, c. 11 L.R. 28/2002).

Art.42 Esito delle votazioni

1. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 % degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 % della contribuzione relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. (art. 14, c. 10 L.R. 28/02)
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
 - a. si intendono iscritti nel catasto consortile terreni gli elettori iscritti negli Elenchi degli aventi diritto al voto nelle fasce 1^a, 2^a e 3^a;
 - b. si intende per contribuzione consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, l'importo della contribuzione relativa ai terreni versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nelle fasce 1^a, 2^a e 3^a;
3. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito con la deliberazione della Giunta regionale che dispone l'annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 28/2002 (art.14, c. 10 L.R. 28/02)
4. Nel caso in cui siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, alle Liste contraddistinte con il

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

medesimo nome o motto che, all'interno di ciascuna Sezione, hanno conseguito la maggioranza dei voti, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei Consiglieri spettanti alla Sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché ciascuna Lista abbia ottenuto almeno il 10% dei voti espressi; se nessuna Lista raggiunge il 10% l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria. (art.14, c. 9 L.R. 28/02)

5. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. (art.14, c. 9 L.R. 28/02)
6. In caso di parità nel numero di preferenze espresse all'interno della medesima lista, verrà eletto il più giovane di età.

Art.43 Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi dell'articolo 41, comma 4 affinché l'Amministrazione regionale si pronuncii sui medesimi. (art.14, c. 12 L.R. 28/02)
2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 13 bis della L.R. 28/2002, in caso di irregolarità essenziali con decreto del Presidente della Regione è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati, e si procede a norma delle disposizioni precitate.

Art.44 Invio dei risultati agli eletti dall'Assemblea

1. Anche in pendenza di ricorsi elettorali, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti dell'avviso dei risultati delle elezioni, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata.

Art.45 Elezione dei rappresentanti degli Comuni

1. Entro 20 giorni consecutivi dalle elezioni dei rappresentanti dei consorziati, il Presidente del Consorzio, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, convoca l'adunanza dei Sindaci o loro delegati all'interno della quale sono eletti i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati. (art. 15, c. 5 L.R. 28/02)
2. I delegati dei Sindaci sono scelti fra Assessori o Consiglieri.
3. Il rappresentante di ogni comune può votare fino ad un massimo di nominativi quanti sono i Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane di età.
4. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che può essere depositata seduta stante o trasmessa al Consorzio entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della votazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.
5. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art.46 Proclamazione dei risultati delle votazioni e degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio

1. Una volta perfezionata l'elezione dei rappresentanti dei Comuni ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, la Deputazione Amministrativa, procede, anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, alla proclamazione dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti nonché, entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di proclamazione, alla convocazione del nuovo Consiglio dei Delegati.

Capo VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.47 Struttura organizzativa

1. Il Consorzio informa la propria attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettante agli organi elettivi, ed i compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile spettanti alla dirigenza e conforma la propria azione amministrativa alle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e s.m.i.).
2. L'organizzazione del Consorzio è disciplinata dal Piano di Organizzazione Variabile e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa.
3. La struttura organizzativa è diretta e coordinata dal Direttore.

Art.48 Direttore

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

1. Il Direttore è nominato dalla Deputazione Amministrativa.
2. Il Direttore persegue gli obiettivi ed attua i programmi definiti dagli atti di indirizzo politico e gestionale del Consorzio.
3. Egli dirige il personale del Consorzio dando attuazione agli indirizzi del Presidente ed assicura il buon funzionamento degli uffici consortili, sovrintendendo, coordinando e controllando l'attività della struttura, in ciò ispirando la sua azione ai principi di trasparenza ed efficienza nonché ai criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività, esprime pareri e fornisce informazioni utili per la decisione agli Organi consortili, dando attuazione alle deliberazioni adottate dai medesimi.
5. Il Direttore collabora con il Presidente nell'attività del Consorzio ed assolve ai compiti demandatigli specificatamente dalla Deputazione e dallo stesso Presidente.
6. In particolare, egli svolge i seguenti compiti:
 - a. interviene alle riunioni della Deputazione e dell'Assemblea consortile ordinaria, con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali;
 - b. irroga i provvedimenti disciplinari non riservati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento alla Deputazione Amministrativa;
 - c. presiede le Commissioni di gara e le commissioni di concorso pubblico;
 - d. provvede all'aggiudicazione ed alla stipula dei contratti consortili e delle convenzioni deliberate dalla Deputazione;
 - e. stipula gli atti deliberati dalla Deputazione per la compravendita, locazione, comodato dei beni immobili e mobili;
 - f. provvede in ordine agli acquisti in economia ed alle spese ordinarie per il funzionamento del Consorzio;
 - g. adotta i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - h. rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - f. assume le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste dei candidati ai sensi dell'articolo 37, comma 11;
 - g. adotta gli atti allo stesso attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.

Art.49 Dirigenti di area

1. Spettano ai Dirigenti di area tutti i compiti di ordinaria gestione dell'ente. Ad essi spetta in particolare, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, nel rispetto della L.R. n. 7/2000, del presente Statuto e dei regolamenti consortili.
2. I Dirigenti coadiuvano il Direttore al fine di assicurare il buon andamento della gestione consortile, informata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art.50 Ufficiale rogante

1. Le funzioni di Ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio, possono essere conferite con delibera della Deputazione Amministrativa a funzionari appartenenti all'area amministrativa con mansioni non inferiori alle direttive e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969 n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: *<Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali>*). (art.11, c. 1 L.R. 28/2002)
2. Le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi possono altresì essere affidate, con provvedimento dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ad unico funzionario. (art. 20 bis, c. 1 bis L.R. 28/2002)
3. Il funzionario incaricato delle funzioni di Ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio. (art.11, c. 2 L.R. 28/2002)



CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**Capo VII - DISPOSIZIONI CONTABILI - CATASTO - CONTRIBUENZA****Art.51 Bilancio di esercizio e bilancio di previsione**

1. La gestione contabile del Consorzio è di tipo economico patrimoniale e deve essere improntata secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale (art.3, c. 2 L.R. 28/2002) e adotta gli atti di programmazione necessari a garantire la continuità operativa sul comprensorio.
4. Il Consorzio adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione (art.3 bis, c. 2 L.R. 28/2002) che è formato di:
 - a. il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
 - b. il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
 - c. la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
 - d. la relazione del Collegio dei revisori legali.
5. Il Consorzio adotta tempestivamente le variazioni al bilancio di previsione che si rendano necessarie in corso d'anno.
6. Il Consorzio adotta entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di Bonifica. (art.3 bis, c. 2 L.R. 28/2002)
7. Per le attività di natura commerciale il Consorzio di bonifica tiene una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali. (art.3 bis, c. 4 L.R. 28/2002)
8. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio sono soggetti al controllo di legittimità dell'Amministrazione regionale. (art.23, c. 1, L.R. 28/2002)

Art.52 Catasto consorziale e proprietari consorziati

1. I proprietari consorziati di cui all'articolo 1, comma 2 sono iscritti nel Catasto consorziale, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati. (art. 3, c. 1 e art. 10, c.1 L.R. 28/02)
2. Sono altresì iscritti nel Catasto consorziale i titolari dei diritti reali e gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'accertato obbligo di pagamento dei contributi consortili. (art. 10, c. 1 e art. 13, c.2 L.R. 28/02)
3. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto, per la cui conservazione esegue le volture e le variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, in applicazione delle disposizioni che regolano il pubblico catasto. (art. 10, c.2 L.R. 28/02)
4. Per consentire le pertinenti volture per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.
5. Per le predette volture e variazioni possono essere richiesti specifici diritti sulla base di tariffe deliberate dalla Deputazione Amministrativa.
6. In caso di comunione dei beni, i proprietari, iscritti pro-indiviso o pro quota nel catasto consorziale, sono considerati come un solo consorziato e rispondono in solido fra loro del pagamento dei contributi e dell'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.
7. Nei rapporti con il Consorzio, i soggetti di cui al comma 6 sono rappresentati da un solo comproprietario, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà: qualora il potere di rappresentanza non risulti da procura sottoscritta dai proprietari corrispondenti a più della metà dei beni, computandosi anche la quota del delegato, è considerato rappresentante il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale. (art.13 c.8 L.R. 28/2002)
8. I consorziati hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA**Art.53 Contribuenza consorziale e Piano di classifica. Oneri e loro riparto**

1. Le spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché le spese per le altre attività consortili e per il funzionamento del Consorzio sono ripartite fra i consorziati sulla base dei criteri previsti dal Piano di classifica del comprensorio in funzione del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. (art.10, c. 3 lett. a) e c. 4 L.R. 28/2002)
2. Le delibere di adozione del Piano di classifica ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni e sono trasmesse all'Amministrazione regionale per l'approvazione. (art.10, cc. 3 e 4 L.R. 28/2002)
3. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per 15 giorni consecutivi. (art.10, c. 5 L.R. 28/2002)
4. In via transitoria, e per un massimo di 3 anni dal provvedimento regionale di approvazione del Piano di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili. (art.10, c. 6 L.R. 28/2002)
5. I livelli della contribuenza sono fissati dal Consiglio dei Delegati di norma in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione. In tale sede il Consiglio dei Delegati può stabilire la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere esatti entro gli esercizi successivi.
6. Ove l'approvazione del Bilancio di previsione non avvenga entro i termini previsti, la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, può confermare i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguarsi alle previsioni del bilancio che sarà successivamente approvato.
7. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico degli Enti pubblici concedenti o delegatari sono ripartite fra i consorziati secondo criteri determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere stesse. (art.10, c. 3 lett. b) e c. 7 L.R. 28/2002)

Art.54 Ruoli di contribuenza e ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria, sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
2. Dette richieste vanno presentate direttamente al Consorzio e non sospendono la riscossione.
3. La Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la relativa temporanea sospensione.

Art.55 Esazione della contribuenza consorziale

1. La riscossione dei contributi consortili è effettuata attraverso il soggetto preposto all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli.
2. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto del Consorzio, o, in alternativa, ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337).
3. La riscossione coattiva dei contributi è effettuata dagli agenti della riscossione secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) o da società abilitate alla riscossione iscritte all'albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art.56 Servizi di tesoreria e cassa

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, il Consorzio utilizza uno o più conti correnti bancari e/o postali individuati secondo la normativa relativa ai contratti pubblici.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

CAPO VIII - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art.57 Partecipazione ad organismi associativi

1. Il Consorzio partecipa all'Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 28/2002, nonché agli altri organismi che rappresentino e promuovano gli interessi dei Consorzi di bonifica.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.58 Regolamenti

1. Con specifici regolamenti approvati dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera q), possono essere disciplinate diverse materie consorziali, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.

Art.59 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della Giunta Regionale.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA

